

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 dicembre 2020, n. 2045

**Art. 10 L.R. 22/2019 – DGR n.2354/2019, DGR n. 437/2020, DGR n. 987/2020 – statistica mineraria e tariffa sulle attività estrattive anno solare 2019 – sospensione temporanea termini sanzioni amministrative Art. 33 comma 5 e 8 L.R. n. 22/2019.**

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente Avv. Anna Grazia Maraschio sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dai funzionari addetti della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, confermata dal Dirigente della Sezione Ciclo dei rifiuti e bonifiche Ing. Giovanni Scannicchio e dal Dirigente del Servizio Attività Estrattive Ing. Pierluigi Loiacono, oltre che dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, Ing. Barbara Valenzano, riferisce quanto segue.

La L.R. 22/2019 entrata in vigore in data 23/07/2019 ha abrogato la L.R. 37/85, rappresentando la nuova legge quadro regionale in materia di attività estrattive.

All'art.10 della L.R.22/2019 si definisce che:

1. *L'esercizio dell'attività estrattiva è a titolo oneroso.*
2. *Gli oneri di cui al comma 1 sono determinati in base al volume di materiale venduto e/o utilizzato per l'autoproduzione e alla tipologia e valore di mercato dei materiali estratti.*
3. *Al fine di incentivare il recupero contestuale dei siti estrattivi, è prevista una riduzione degli oneri sull'attività estrattiva proporzionale alla percentuale di superficie di cava recuperata rispetto alla superficie totale autorizzata, fino ad un massimo del 40 per cento.*
4. *La Giunta regionale in sede di determinazione dei criteri di dimensionamento e ammontare degli oneri di cui al comma 5 prevede criteri di riduzione per gli esercenti in possesso di sistemi di gestione ambientale e della sicurezza e salute dei lavoratori.*
5. *La Giunta regionale, di concerto con le associazioni di categoria rappresentative a livello regionale degli esercenti le attività estrattive,..... omissis.... con cadenza biennale, determina con proprio atto, secondo quanto disposto al comma 2, criteri di dimensionamento e ammontare degli oneri finanziari a carico dei titolari dell'autorizzazione nonché le modalità di pagamento.*
6. *Le somme dovute ai sensi del presente articolo sono versate annualmente da ciascun esercente a favore del comune nel cui territorio insiste la cava autorizzata e della Regione nella misura rispettivamente del 70 per cento e del 30 per cento del totale. Nel caso in cui la cava autorizzata insiste nel territorio di due o più comuni, gli oneri sono ripartiti in proporzione all'area di terreno occupata per ciascun territorio comunale.*

Al riguardo è stata già approvata la DGR n. 2354 del 16.12.2019 che prevede l'applicazione del seguente schema tariffario applicato ai materiali venduti e/o utilizzati per l'autoproduzione per il biennio 2020-2021 anno solare di estrazione 2019 e 2020):

| Tipologia di materiale venduto                      | €/mc |
|---|------|
| Calcare per inerti                                  | 0,12 |
| Calcare da taglio                                   | 0,99 |
| Calcarenite da taglio                               | 0,53 |
| Calcarenite per inerti                              | 0,13 |
| Inerti alluvionali – Conglomerati – Sabbia e Ghiaia | 0,15 |
| Argilla   | 0,13 |
| Gesso   | 0,40 |

Con le seguenti ulteriori indicazioni:

- La tariffa sulle attività estrattive viene applicata, secondo gli importi unitari di cui alla tabella sopra, anche ai volumi venduti e/o utilizzati per l'autoproduzione estratti da aree non autorizzate o difformemente dal piano di coltivazione autorizzato;
- Il titolare dell'autorizzazione può scomputare dal calcolo della tariffa le seguenti premialità:
  - il 5% per le ditte in possesso di Sistema di Gestione Ambientale certificato UNI EN ISO 14001;
  - il 5% dell'ammontare totale per le ditte in possesso di un Sistema di Gestione Ambientale con registrazione EMAS.
  - il 5% dell'ammontare totale per le ditte in possesso di un Sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori OHSAS 18001
  - recupero ambientale parziale della cava autorizzata così come verificato ai sensi dell'art.19 della L.R.22/2019, con premialità percentuale proporzionata alla percentuale di superficie recuperata sul totale di quella autorizzata, fino ad un massimo del 40%, secondo quanto previsto dall'art.10 comma 3 della L.R. 22/2019.

La tariffa e la documentazione di statistica mineraria collegata andava trasmessa tramite il sistema di raccolta dati on line presente presso il portale Ecologia entro il 31.03.2020.

A seguito della nota inviata via PEC alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche in data 4 Marzo 2020, di Confindustria Puglia e il Distretto Lapideo Pugliese e la volontà da parte della Regione Puglia di contribuire ad alleviare le difficoltà economiche del settore dovute a quanto disposto dal Dpcm 11 marzo 2020 che a seguito dell'emergenza COVID 19, ha comportato il blocco di innumerevoli attività produttive era stata approvata la DGR n.437 del 30.03.2020 che andava a specificare alcuni criteri gestionali per il calcolo della tariffa e definire una proroga dei termini per la presentazione della documentazione prevista nella DGR n. 2354 del 16.12.2019 al 30.06.2020.

Viste le perduranti difficoltà del sistema paese dovuta all'emergenza COVID 2019 e la conseguente necessità di contribuire al supporto del settore, nonché della necessità di specificare ulteriormente alcuni dettagli procedurali riguardanti l'applicazione delle scontistiche sulla tariffa, si era proposta ad integrazione della DGR n. 2354 del 16.12.2019 e della DGR n.437 del 30.03.2020:

1. che le scontistiche per le certificazioni UNI EN ISO 14001, EMAS ed OHSAS (5% dell'importo tariffario per ciascuna) siano applicabili dall'anno di ottenimento della certificazione. Non è possibile pertanto applicare, ad esempio, la scontistica sul materiale venduto nel 2019, se le certificazioni siano state ufficializzate nell'anno 2020. Le certificazioni suddette devono fare esplicito riferimento al ramo di attività riguardante l'estrazione di materiale di cava. Laddove nel certificato non vi sia esplicito riferimento a tale attività, sarà onere della ditta dimostrare l'estensione di tale certificazione al ramo estrattivo.
2. Che la tariffa sulle attività estrattive dell'anno 2020 (venduto 2019) da versare alla Regione Puglia (30% del totale), sia scontata del 50%.
3. Di prevedere una proroga per la trasmissione della documentazione di statistica mineraria ed il versamento della tariffa sulle attività estrattive al 30.09.2020.
4. Di prevedere una sospensione delle scadenze delle rate da versare autorizzate negli anni precedenti ed ancora in corso fino al 30.09.2020. In tale periodo verranno sospese tutte le attività di sollecito di pagamento e recupero crediti inerenti la tariffa sulle attività estrattive.

Le suddette proposte sono state ratificate dalla Giunta Regionale con DGR n.437 del 25.06.2020.

Confindustria Puglia con PEC del 28.09.2020 inviata alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche ha fatto richiesta di prorogare i termini per la presentazione della documentazione di statistica mineraria e tariffa sulle attività estrattive al 31.12.2020, visto anche le difficoltà gestionali ed economiche delle aziende di settore dovute all'emergenza COVID-19.

Si segnala che la mancata trasmissione della documentazione nei tempi previsti comporta a carico delle aziende inadempienti:

**Mancato pagamento della tariffa (art.33 comma 5 L.R.22/2019)**

aumento nella misura pari al:

a) 5 per cento, qualora il versamento sia effettuato entro centoventi giorni dalla scadenza del termine disposto nel regolamento;

b) 15 per cento, qualora, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;

c) 30 per cento, qualora si superi il ritardo di cui alla lettera b).

*Decorso inutilmente il termine di cui alla presente lettera c), la Regione provvede alla riscossione del contributo, nella misura del doppio del dovuto, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato). Le misure di cui al presente comma non sono cumulabili tra loro.*

**Mancata trasmissione della documentazione di statistica mineraria (art.33 comma 8 L.R. 22/2019)**

*sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2 mila a euro 20 mila, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 76 del d.p.r. 445/2000*

**Rilevato che**

Alla data del 30.09.2020, termine ultimo per la presentazione della documentazione di statistica mineraria e pagamento della tariffa sulle attività estrattive 2019, alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche – Servizio Attività Estrattive risulta che la percentuale delle cave che ha adempiuto a tale obbligo si attesta all'incirca al 50%.

Tutto ciò premesso e considerato, **si propone alla Giunta di adottare un ulteriore provvedimento a sostegno del settore estrattivo.**

**GARANZIE DI RISERVATEZZA**

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. N. 118/2011 E S.M.I.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente Avv. Anna Grazia Maraschio di sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 lettera a) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:

- **di prendere atto e di approvare** quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
- **di sospendere temporaneamente per la statistica mineraria e la tariffa inerenti l'anno solare 2019, le sanzioni amministrative previste dall'art.33 comma 5 e 8 inerenti i procedimenti di statistica mineraria e tariffa sulle attività estrattive fino al 31.12.2020**, fermo restando che a partire dal 29 Gennaio 2021 chi non avrà effettuato i versamenti dovuti rientrerà nella fattispecie del punto b del comma 5 dell'art.33 della L.R. 22/2019.

- **di demandare** al Segretariato Generale della Giunta regionale l'implementazione della Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 33/2013;
- **di pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario PO: (*dott. Fabrizio Fasano*)

Il Dirigente della Sezione "Ciclo Rifiuti e Bonifiche": (*ing. Giovanni SCANNICCHIO*)

Il Dirigente del Servizio "Attività Estrattive": (*ing. Pierluigi Loiacono*)

Il Direttore ai sensi dell'art. 18, co. 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA / RAVVISA le osservazioni riportate nell'allegato.... alla presente proposta di DGR.

Il Direttore del Dipartimento "Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio:  
(ing. Barbara VALENZANO)

L'Assessore alla "Qualità dell'Ambiente": (*avv. Anna Grazia MARASCHIO*)

#### LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente e dell'Assessore al Bilancio;

viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

a voti unanimi espressi nei modi di legge.

#### DELIBERA

- **di prendere atto e di approvare** quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
- **di sospendere temporaneamente per la statistica mineraria e la tariffa inerenti l'anno solare 2019, le sanzioni amministrative previste dall'art.33 comma 5 e 8 inerenti i procedimenti di statistica mineraria e tariffa sulle attività estrattive fino al 31.12.2020**, fermo restando che a partire dal 29 Gennaio 2021 chi non avrà effettuato i versamenti dovuti rientrerà nella fattispecie del punto b del comma 5 dell'art.33 della L.R. 22/2019.
- **di demandare** al Segretariato Generale della Giunta regionale l'implementazione della Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 33/2013;
- **di pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

Il Segretario Generale della Giunta  
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta  
MICHELE EMILIANO